

Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica della Lituania sulla cooperazione nell'istruzione e nella cultura

La Santa Sede e la Repubblica della Lituania (di seguito definite le "Parti contraenti")

al fine di regolare le relazioni tra la Chiesa Cattolica e la Repubblica della Lituania in tema di istruzione e cultura;

la Santa Sede, in conformità ai documenti del Concilio Vaticano II, in particolare alla dichiarazione *Gravissimum educationis*, ed altresì alle norme del Codice di Diritto Canonico, e la Repubblica della Lituania, in conformità alla sua Costituzione;

riconoscendo i principi di libertà di coscienza e di religione come sanciti e proclamati dalla comunità internazionale;

considerando l'importante contributo morale, culturale e storico della Chiesa cattolica nella vita della Nazione;

riconoscendo che in Lituania i Cattolici costituiscono la più numerosa comunità religiosa tra quelle riconosciute in Lituania dallo Stato;

hanno convenuto quanto segue:

1. 1. La Repubblica della Lituania, sostenendo il principio della libertà di religione e riconoscendo il naturale diritto dei genitori di provvedere all'educazione religiosa dei loro figli, per l'insegnamento della religione Cattolica in tutte le scuole di istruzione generale statali e comunali, crea le stesse condizioni previste per l'insegnamento delle altre materie curriculari.

2. Su richiesta dei genitori o dei tutori negli istituti di istruzione prescolastici statali o comunali sono previste le condizioni per l'insegnamento dell'educazione Cattolica .

3. Tutti gli istituti educativi e le istituzioni di studio garantiscono il rispetto delle convinzioni religiose, dei simboli e dei valori.

2. 1. Garantendo il rispetto della libertà di coscienza, a ciascuno è garantito il diritto di scegliere liberamente l'insegnamento della religione o dell'etica come materie per l'educazione morale richiesta. Tale scelta non può dar luogo a discriminazioni.

2. Per gli studenti che frequentano la scuola fino all'età indicata nelle leggi della Repubblica della Lituania, il diritto di scegliere l'insegnamento di religione o etica è riservato ai loro genitori o tutori. Gli studenti che hanno raggiunto l'età indicata nelle leggi della Repubblica della Lituania hanno il diritto di decidere indipendentemente la loro educazione religiosa.

3. Agli studenti sottoposti alla tutela dello Stato o della municipalità è garantito il diritto di studiare la religione Cattolica, a patto che il Cattolicesimo sia la fede professata dai loro genitori o parenti.

3. 1. I certificati abilitanti all'insegnamento della religione Cattolica sono rilasciati in ossequio alla procedura prescritta dalle leggi della Repubblica della Lituania, in conformità alle norme della Conferenza Episcopale della Lituania.

2. Gli insegnanti di religione Cattolica devono avere l'autorizzazione scritta (*missio canonica*) dal Vescovo del luogo. Tale autorizzazione costituisce un requisito necessario

della qualificazione richiesta per l'esercizio della professione. Dal momento in cui l'autorizzazione è revocata, l'insegnante perde il diritto di insegnare la religione Cattolica. La procedura di notifica della revoca dell'autorizzazione sarà definita con un separato accordo tra le competenti autorità della Repubblica della Lituania e la Conferenza Episcopale della Lituania.

3. Gli insegnanti di religione nelle scuole statali o municipali hanno gli stessi diritti e doveri degli insegnanti delle altre materie.

4. 1. Negli istituti di istruzione nei quali la religione Cattolica è insegnata come materia di formazione morale, gli insegnanti e gli studenti di religione Cattolica godono delle stesse opportunità degli insegnanti e degli studenti di altre materie per quanto concerne lo svolgimento di attività extracurricolari, utilizzando edifici e risorse scolastici.

2. Apprezzando il contributo della Chiesa Cattolica all'educazione dei giovani, la Repubblica della Lituania agevola le attività delle organizzazioni giovanili Cattoliche, concedendo a dette organizzazioni le stesse opportunità di utilizzare edifici e risorse degli istituti di educazione statali o municipali previste per le altre organizzazioni giovanili pubbliche, registrate in conformità alla procedura descritta dagli atti legali della Repubblica della Lituania.

5. La Chiesa Cattolica può organizzare corsi ed impegnarsi nell'istruzione spirituale-religiosa nelle università o in altri istituti di istruzione superiore in accordo con l'amministrazione di questi istituti.

6. 1. La preparazione dei programmi di insegnamento di religione Cattolica, i libri di testo e gli altri materiali didattici per gli istituti di istruzione, sono definiti dalla Conferenza Episcopale della Lituania, con la cooperazione dell'organismo competente della Repubblica della Lituania. I testi preparati devono essere approvati per l'uso dalla Conferenza Episcopale della Lituania e dall'organismo competente della repubblica della Lituania.

2. La preparazione e la pubblicazione dei libri di testo di religione Cattolica sono finanziati in conformità con la procedura generale prevista dall'organismo competente della Repubblica della Lituania, con la cooperazione della Conferenza Episcopale della Lituania.

7. 1. Gli organismi autorizzati delle Parti Contraenti, ciascuno nell'ambito della propria competenza, assicurano che i contenuti ed i metodi di insegnamento della religione Cattolica sono conformi ai requisiti stabiliti dalla Chiesa Cattolica e dalla Repubblica della Lituania.

2. Le qualificazioni professionali degli insegnanti di religione Cattolica e la loro attività vengono valutate in conformità alla procedura prescritta dalle leggi della Repubblica della Lituania con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza Episcopale della Lituania.

8. La Chiesa Cattolica ha il diritto di creare istituti di istruzione di diversi tipi e livelli o di essere tra i fondatori di tali istituti. Questi sono creati dopo avere ricevuto l'autorizzazione scritta dell'autorità competente della Chiesa Cattolica e in conformità alle leggi della Repubblica della Lituania. L'istruzione in tali istituti è impartita nel rispetto della dottrina della Chiesa, mentre le materie di istruzione generale sono insegnate in conformità al programma approvato dall'organo competente della Repubblica della Lituania.

9. 1. Gli istituti di educazione statali o comunali creati insieme alla Chiesa Cattolica, così come i programmi di istruzione generali, all'interno di istituti di istruzione Cattolici non

statali e non municipali, sono finanziati con fondi di bilancio assegnati a ciò, in accordo con la procedura descritta dal Governo della Repubblica della Lituania o da un'istituzione da esso riconosciuta, nella stessa misura degli istituti statali o comunali dello stesso tipo o livello.

2. Programmi supplementari degli istituti di educazione Cattolica non statali sono finanziati dall'istituto di finanziamento.

10. 1. Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente i diplomi e le qualifiche accademiche di istruzione a livello universitario.

2. Gli organi competenti delle Parti Contraenti si informeranno reciprocamente circa il riconoscimento delle qualificazioni.

3. La Repubblica della Lituania riconosce i diplomi e le qualifiche accademiche rilasciate dalla Facoltà di Teologia che ha operato nell'ambito del Seminario Interdiocesano in Kaunas nel 1940-1991.

4. Nell'assegnare i contributi alle scuole statali post-secondarie (incluse le Università), la Repubblica della Lituania prevede sussidi alle scuole di formazione per gli insegnanti di religione Cattolica, così come agli istituti pubblici di istruzione post-secondaria, inclusi quelli nei quali esistono facoltà di teologia Cattolica, centri e dipartimenti di studi religiosi.

11. 1. La competente autorità della Chiesa stabilisce seminari diocesani ed interdiocesani per la preparazione spirituale ed intellettuale dei seminaristi. I diplomi di istruzione superiore rilasciati dai seminari sono riconosciuti dalla Repubblica della Lituania, purché il livello degli studi soddisfi i requisiti di qualificazione stabiliti per l'istruzione superiore.

2. I professori e gli studenti dei seminari hanno gli stessi diritti e doveri dei professori e degli studenti degli altri istituti di istruzione di medesimo livello.

3. La Repubblica della Lituania assicura il finanziamento ai seminari Cattolici. La cifra è fissata con un separato accordo tra le autorità competenti della Repubblica della Lituania e della Conferenza Episcopale della Lituania.

12. 1. Avendo riguardo al diritto dei cittadini alla libertà di informazione, la Chiesa Cattolica ha diritto di accesso ai mass media pubblici. I programmi radiofonici e televisivi cattolici sono trasmessi in conformità ad un separato accordo tra la Conferenza Episcopale della Lituania e la competente autorità della Repubblica della Lituania.

2. La Chiesa Cattolica ha il diritto di costituire e possedere proprie reti televisivi, in conformità con le norme del codice di Diritto Canonico e con gli atti legali della Repubblica della Lituania.

3. Nel rispetto del principio della libertà di religione, la Repubblica della Lituania e la Chiesa Cattolica cooperano per garantire il rispetto di convinzioni e fedi religiose, valori etici e religiosi, simboli religiosi e oggetti sacri nei media e nella vita pubblica.

13. 1. Poiché il patrimonio culturale e storico della Chiesa Cattolica è una parte importante dell'eredità nazionale, la Chiesa Cattolica e la Repubblica della Lituania continuano a cooperare per preservare tale eredità.

2. Gli archivi della Chiesa Cattolica, che furono espropriati tra il 15 giugno 1940 e l'11 marzo 1990, sono conservati attualmente negli Archivi statali per assicurarne l'integrità. I rappresentanti autorizzati della Chiesa Cattolica hanno il diritto di accedervi liberamente, di studiarne e di pubblicare il materiale in essi contenuto, senza spese.

3. Le condizioni di amministrazione e di conservazione dei summenzionati archivi, così come la procedura per la richiesta di informazioni sui documenti disponibili, sono definite da un separato accordo tra la Conferenza Episcopale della Lituania e l'istituzione autorizzata della Repubblica della Lituania.

4. La Conferenza Episcopale della Lituania e l'organismo autorizzato dalla Repubblica della Lituania creano una commissione permanente bilaterale per svolgere i seguenti compiti:

- definire il futuro status del patrimonio culturale mobiliare ed immobiliare che fu espropriato tra il 15 giugno 1940 e l'11 marzo 1990, avendo riguardo al loro valore religioso;
- redigere un elenco del patrimonio culturale mobiliare ed immobiliare per ricevere i finanziamenti dallo Stato, necessari per la conservazione e il restauro;
- fare e aggiornare in maniera regolare elenchi del patrimonio culturale mobiliare ed immobiliare al fine di ricevere finanziamenti statali in base alle priorità.

5. La Chiesa Cattolica, desiderando che il suo patrimonio culturale continui ad essere fruito pubblicamente, assicura che le persone interessate possono studiarlo e utilizzarlo per fare ricerche.

14. Qualsiasi divergenza possa sorgere in futuro circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti procederanno di comune accordo ad una soluzione amichevole.

15. Questo Accordo entrerà in vigore dal momento della reciproca notifica del compimento da parte delle Parti Contraenti delle procedure necessarie per la loro entrata in vigore.

Fatto a Vilnius il 5 maggio 2000, in due copie in Inglese e in Lituano, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Firma: 5 maggio 2000.